



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 05/09/2017

Prot. 99713 /RU

Alle Direzioni interregionali, regionali e  
interprovinciale  
Loro sedi

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane  
Loro sedi

Allegati: uno

Alla Direzione centrale Legislazione e  
Procedure doganali  
S e d e

- OGGETTO:**
- Regolamento (UE) n° 608/2013, art 24 - Svincolo anticipato delle merci.
  - Codice penale, art 517 ter - Introduzione nel territorio dello Stato di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Il Regolamento (UE) n. 608/2013, relativo alla tutela di diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali ha disciplinato, tra l'altro, la procedura di sospensione dello svincolo/blocco delle merci di cui si sospetta la contraffazione.

In tale contesto l'articolo 24 ha previsto, in particolare, lo "svincolo anticipato delle merci". In forza di detta previsione le autorità doganali possono procedere, su richiesta del dichiarante o del detentore, allo svincolo o alla revoca del blocco, prima della conclusione del procedimento, qualora si verificano determinate condizioni.

I diritti di proprietà intellettuale per i quali tale svincolo anticipato è ammesso sono: un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità, una topografia di prodotto a semiconduttori o una privativa per ritrovati vegetali.

Le condizioni perché possa essere concesso lo svincolo sono le seguenti:

DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI

Ufficio Investigazioni

00143 ROMA, Via Mario Carucci,71 – Telefono +39 (0)6.50243068 – Fax +39 (0)6.5095.7300 - e-mail:

[dogane.antifrodecontrolli.investigazioni@agenziadogane.it](mailto:dogane.antifrodecontrolli.investigazioni@agenziadogane.it)

- a) il dichiarante o il detentore delle merci devono aver fornito una garanzia di un importo sufficiente da proteggere gli interessi del destinatario della decisione;
- b) l'autorità competente per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non abbia autorizzato misure precauzionali;
- c) tutte le formalità doganali devono essere state espletate.

Lo svincolo anticipato delle merci come disciplinato dall'art. 24 del predetto Regolamento non deve pregiudicare, in nessun modo, né gli eventuali procedimenti cautelari instaurati innanzi al Tribunale civile, sezione specializzata in materia di impresa, né l'applicabilità di eventuali misure cautelari reali conseguenti e connesse a procedimenti penali innescati o innescabili dalla presentazione della denuncia/querela da parte della persona offesa.

L'introduzione nel territorio dello Stato di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale integra, infatti, una condotta delittuosa punita ai sensi del secondo comma dell'art. 517 ter c.p.<sup>1</sup>, su presentazione di denuncia/querela da parte della persona offesa.

Proprio per evitare di compromettere l'eventuale acquisizione di elementi di prova, lo scrivente ritiene utile fornire alcune istruzioni operative concernenti sia la fase di sospensione dello svincolo/ blocco delle merci, disciplinata ai sensi dell'art 17 e segg. del Regolamento, sia la fase di svincolo anticipato che si instaura con la specifica richiesta del detentore/dichiarante presentata ai sensi del predetto art. 24.

**Fase di intervento della Autorità Doganale –Sospensione dello svincolo o blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (artt. 17 e 19 del Regolamento UE n. 608/2013).**

Si richiama in primo luogo l'attenzione sul fatto che il provvedimento di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci debba essere redatto nel rispetto di tutto quanto puntualmente previsto nell'art. 17 del predetto Regolamento e che debba essere

---

**Dispositivo dell'art. 517 ter Codice Penale:**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

notificato al dichiarante/detentore delle merci, informando altresì il destinatario della decisione.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento i funzionari doganali redigeranno, inoltre, verbale di prelevamento dei campioni rappresentativi di tutta la merce per consentire, oltretutto l'espletamento di tutte le attività previste dal comma 2 del medesimo articolo, anche la conservazione di un esemplare rappresentativo di ciascun prodotto in modo tale da poterlo sottoporre a un eventuale sequestro probatorio penale.

In questa situazione gli uffici :

1. informeranno il destinatario della decisione che le merci saranno svincolate in caso di mancata presentazione della denuncia/querela ovvero nel caso in cui il destinatario della decisione non avvii una azione civile per determinare se il diritto di proprietà intellettuale è stato violato, entro i termini fissati dall'art 23 del Regolamento (UE) n. 608/2013;
2. richiederanno al destinatario della decisione di essere informati in caso di presentazione della denuncia/querela direttamente alla Procura o a ufficiali di polizia giudiziaria diversi da quelli doganali.

**Fase di svincolo anticipato della merce in caso di richiesta formulata ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Regolamento UE n. 608 del 2013.**

Si procede ora ad analizzare la fase dell'eventuale svincolo anticipato della merce, possibile solo in caso di specifica richiesta formulata dal dichiarante o dal detentore ai sensi dell'art. 24.

Nel caso in cui il dichiarante/ detentore presenti istanza di svincolo anticipato della merce o di termine del blocco della stessa, possono presentarsi le seguenti situazioni:

a) Il destinatario della decisione ha confermato per iscritto, entro i termini previsti dall'art 23 del Regolamento, il proprio convincimento in ordine alla avvenuta violazione del diritto di proprietà intellettuale e ha altresì presentato presso l'ufficio delle dogane anche denuncia/querela, ai sensi dell'art. 120 del c.p. e dell'art. 337 del c.p.p. .

In questo caso l'ufficio procederà senza ritardo alla trasmissione della stessa alla competente Procura, unitamente a una relazione nella quale illustrerà la procedura doganale di svincolo anticipato della merce, come disciplinata dall'art. 24 del predetto Regolamento. Qualora gli Uffici in indirizzo non ritengano di dover procedere a un sequestro di iniziativa, informeranno il pubblico ministero dell'istanza formulata in ordine allo svincolo

anticipato, in modo tale da fornire rappresentazione quanto più possibile completa della vicenda doganale.

Nel caso in cui il pubblico ministero valuti la necessità del sequestro dell'intera partita di merce, nulla quaestio.

Nel caso invece il pubblico ministero disponga un sequestro probatorio di esemplari rappresentativi della merce, gli Uffici in indirizzo potranno applicare la procedura di svincolo ex art. 24 del Regolamento, verificata la sussistenza di tutte le condizioni, ivi compresa la presentazione di idonea garanzia.

Per quanto attiene alla garanzia, occorre puntualizzare quanto segue.

In ordine alla quantificazione, il Regolamento suddetto prevede, all'articolo 21 I comma, lettera f) che il destinatario della decisione convenga con il dichiarante o il detentore delle merci l'ammontare della garanzia<sup>2</sup>.

Dal punto di vista procedurale nessuna norma giuridica prevede e/o autorizza l'Agenzia a ricevere e detenere somme in garanzia per la fattispecie prevista all'articolo 24.

Né possono essere utilizzati gli strumenti previsti dalla normativa doganale, unionale o nazionale, che hanno tutt'altra funzione. A supporto di tale argomentazione soccorre il disposto dell'articolo 24, sub 2) lettera c), ove si subordina lo svincolo anticipato all'espletamento di tutte le formalità doganali.

Ne consegue, pertanto, che la prestazione della garanzia dovrà avvenire sulla base di un accordo privatistico perfezionato tra le parti, di cui dovrà essere informato l'ufficio doganale ai fini della valutazione dell'istanza di svincolo.

b) Il destinatario della decisione ha confermato per iscritto, entro i termini previsti dall'art 23 del Regolamento, il proprio convincimento in ordine alla avvenuta violazione del diritto di proprietà intellettuale e non risulta avere presentato denuncia/querela ai sensi dell'art. 120 del c.p..

Al riguardo si osserva come i termini previsti dalla norma unionale siano diversi rispetto a quelli previsti dalla norma penale nazionale, per cui appare necessario adottare una prassi che consenta di contemperare le esigenze processuali con i dettami del procedimento amministrativo previsto dal Regolamento n. 608/2013.

Infatti il termine per proporre la denuncia/querela è di tre mesi, che decorrono dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art 124 c.p.), mentre il termine per

---

<sup>2</sup> Al riguardo possono essere consultati i siti web dei titolari del brevetto industriale, ove vengono pubblicati i termini contrattuali delle royalties normalmente per pezzo.

trattenere le merci è fissato in dieci giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori dieci), dall'art. 23 del Regolamento in questione.

Alla scadenza dei termini suddetti (10 gg eventualmente prorogabili di ulteriori 10 giorni) i funzionari doganali, in assenza di denuncia/querela, dovranno procedere allo svincolo anticipato delle merci - se richiesto dal detentore/dichiarante ai sensi dell'art. 24 del Regolamento citato, previa verifica di tutte le condizioni ivi prescritte, come innanzi precisato.

Al riguardo corre l'obbligo osservare come il "potere" di detenere la merce di cui si sospetta la contraffazione si consuma, come già detto, decorso il termine previsto all'articolo 23, qualora il destinatario non attivi una procedura giudiziaria ai sensi di quanto già specificato al punto sub 1).

Ciò comporta che l'intera partita dovrà essere rimessa nella disponibilità del dichiarante/detentore, ivi compresi i campioni prelevati ai sensi della procedura sopra descritta, alla scadenza del termine sopra indicato.

E' di tutta evidenza come tale interpretazione, in punto di diritto perfettamente coerente con il dettato normativo, potrebbe determinare però ricadute negative per il contenzioso penale che potrebbe innescarsi a seguito di denuncia/querela presentata oltre i termini sopra precisati.

Infatti la restituzione di tutta la merce allo scadere dei 10 giorni potrebbe non consentire di effettuare, successivamente, le perizie sui dispositivi, già oggetto di blocco e successivamente rilasciati, mettendo così in pericolo l'acquisizione della prova nel processo penale.

E' pertanto importante che codesti uffici rappresentino detta situazione al destinatario della decisione/titolare del diritto, affinché la denuncia/querela sia presentata all'interno del termine temporale dei 10 giorni lavorativi.

Si allega fac-simile di verbale integrato di blocco/prelievo campioni, da utilizzare nel caso in esame.

Con l'occasione, anche a fronte di quesiti pervenuti da talune strutture periferiche, si evidenzia che la versione italiana del Regolamento (UE) 608/2013 è stata oggetto di un'importante rettifica in materia di prelevamento di campioni, come recata nella **G.U.U.E. n. L 170 del 29.6.2016**.

E' stata difatti precisata la corretta lettura dell'**articolo 19 paragrafo 2**, in forza del quale le autorità doganali, circa la possibilità di fornire o inviare i campioni al destinatario

della decisione, agiscono su richiesta del medesimo destinatario e non su richiesta del detentore delle merci, come erroneamente riportato nella originaria stesura in lingua italiana.

La versione corretta e vigente - come dalla G.U.U.E. sopra citata – è quindi la seguente:

*«Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, **su richiesta di quest'ultimo** e esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione».*

*Il Direttore centrale*  
Dott. Maurizio Montemagno



Luogo, data ...

Protocollo:

**UFFICIO DELLE DOGANE DI ...**  
**Verbale di sospensione dello svincolo e blocco delle merci –**  
**artt. 17 del Regolamento (UE) n. 608 del 2013 e contestuale prelievo di**  
**campioni ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 608 del 2013**

L'anno ..., addì del ... , presso i locali dell'Ufficio delle Dogane di ..., i sottoscritti verbalizzanti:

\_\_\_\_\_qualifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_qualifica \_\_\_\_\_

redigono il presente atto per fare risultare quanto di seguito riportato,

alla presenza del sig. ... che nell'occasione interviene in virtù di mandato di rappresentanza diretta/ indiretta conferito da ...,

**DICHIARAZIONE DOGANALE**

	<b>Estremi della dichiarazione doganale di importazione</b>
--	---

**LA PARTE**

<b>detentore delle merci / dichiarante</b>	
<b>SEDE LEGALE</b>	
<b>P. IVA</b>	
<b>IN ATTI RAPPRESENTATA DA</b>	

Intestazione

### Sospensione /blocco delle merci (Descrizione e Motivazione)

Si dispone la sospensione dello svincolo o blocco delle merci in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento n. 608 del 2013 trattandosi di merci che si sospetta essere state realizzate violando un diritto di proprietà industriale per un periodo di \_\_\_\_giorni.

In ordine alle merci in argomento è stata accolta in data ..... la domanda nazionale/unionale Nr. \_\_\_\_\_ presentata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 608 del 2013. La domanda suddetta ha ad oggetto il brevetto/diritto di privativa nr. ....il cui titolare è\_\_\_\_\_.

Sulla base di quanto riportato dalla bolletta doganale **succitata**, la merce dichiarata è costituita da:

<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>QUANTITÀ</b>	
<b>DESTINAZIONE</b>	
<b>VOCE TARIFFARIA</b>	
<b>VALORE STATISTICO</b>	

Breve descrizione delle operazioni di ispezione effettuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento (UE) n. 608/2013 : ...

E contestualmente si procede al prelievo di n. 2 campioni relativi al/agli item .. , rappresentativi della intera merce, ai sensi dell'art 19 comma 2 del Regolamento n. 608 del 2013.

Ogni campione, costituito da un singolo pezzo, viene suggellato con ... dell'Amministrazione doganale con impresso ... e munito di cartellino di identificazione firmato dagli intervenuti, viene conservato in custodia dalla Dogana per gli eventuali successivi adempimenti.

La Parte è stata costantemente presente durante tutte le operazioni di ispezione e campionamento e non solleva alcuna obiezione sulla metodologia di prelievo messa in atto, riconoscendo che tutti gli esemplari dei campioni prelevati sono effettivamente rappresentativi dell'intero quantitativo della merce campionata.

Redatto in tre esemplari, letto e sottoscritto dagli intervenuti.

Un esemplare è consegnato al ... (detentore delle merci), in qualità di rappresentante della parte che lo accetta senza osservazioni, uno viene trattenuto agli atti di questo ufficio, uno verrà notificato al destinatario della decisione per l'adempimento di tutte le formalità previste nel Regolamento (UE) n. 608/2013.

Luogo e Data

La parte  
(detentore delle merci/rappresentante)

.....

Per l'ufficio delle dogane:  
I FUNZIONARI

.....